



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 2.8.2019
COM(2019) 362 final

2019/0165 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria, a nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sui principi generali della partecipazione dell'Autorità palestinese ai programmi dell'Unione

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Tra le numerose misure della politica europea di vicinato (PEV) intese a promuovere le riforme, la modernizzazione e la transizione nel vicinato dell'Unione europea figura l'apertura graduale di determinati programmi e agenzie dell'Unione ai paesi partner interessati da detta politica. La Commissione europea ha trattato questo aspetto in modo più esauriente nella comunicazione del dicembre 2006 relativa all'impostazione generale volta a consentire la partecipazione dei paesi partner della politica europea di vicinato ai programmi e alle agenzie comunitari¹.

Il Consiglio ha approvato tale impostazione nelle conclusioni del 5 marzo 2007².

Sulla base della comunicazione e delle conclusioni del 5 marzo 2007, il 18 giugno 2007 il Consiglio ha impartito direttive alla Commissione affinché negoziasse accordi quadro con Algeria, Armenia, Autorità palestinese, Azerbaigian, Egitto, Georgia, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Moldova, Tunisia e Ucraina, concernenti i principi generali della loro partecipazione ai programmi comunitari³.

Il Consiglio europeo del giugno 2007⁴ ha ribadito l'importanza fondamentale della PEV e ha approvato la relazione della Presidenza sullo stato dei lavori⁵, che era stata presentata al Consiglio del 18 e 19 giugno 2007, e le relative conclusioni del Consiglio⁶. La suddetta relazione rammenta le direttive del Consiglio per il negoziato dei pertinenti protocolli aggiuntivi.

La comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza "Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento"⁷, avallata dalle conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2011, ha sottolineato ulteriormente l'intenzione dell'UE di agevolare la partecipazione dei paesi partner ai programmi dell'UE.

Ad oggi sono stati firmati protocolli simili con Algeria⁸, Armenia⁹, Azerbaigian¹⁰, Georgia¹¹, Israele¹², Giordania¹³, Libano¹⁴, Moldova¹⁵, Marocco¹⁶, Tunisia¹⁷ e Ucraina¹⁸ e sono in corso discussioni su un protocollo con l'Egitto. Nel settembre 2018, durante il comitato misto UE-Autorità palestinese, l'Autorità palestinese ha manifestato il proprio interesse a firmare un

¹ COM(2006) 724 final del 4 dicembre 2006.

² Conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 5 marzo 2007.

³ Decisione del Consiglio (riservata) che autorizza la Commissione a negoziare protocolli [...], doc. 10412/07.

⁴ Conclusioni della Presidenza – Bruxelles, 21 e 22 giugno 2007, doc. 11177/07.

⁵ Relazione della Presidenza sullo stato dei lavori dal titolo "Rafforzamento della politica europea di vicinato", doc. 10874/07.

⁶ Conclusioni sul rafforzamento della politica europea di vicinato, adottate dal Consiglio (Affari generali e relazioni esterne) il 18 giugno 2007, doc. 11016/07.

⁷ COM(2011) 303 final del 25 maggio 2011.

⁸ GU L 14 del 18.1.2017, pag. 2.

⁹ GU L 174 del 13.6.2014, pag. 1.

¹⁰ GU L 199 del 26.7.2016, pag. 1.

¹¹ GU L 165 del 4.6.2014, pag. 16.

¹² GU L 129 del 17.5.2008, pag. 39.

¹³ GU L 89 del 25.3.2014, pag. 6.

¹⁴ GU L 202 del 28.7.2016, pag. 3.

¹⁵ GU L 131 del 18.5.2011, pag. 1.

¹⁶ GU L 90 del 28.3.2012, pag. 1.

¹⁷ GU L 297 del 13.11.2015, pag. 1.

¹⁸ GU L 133 del 20.5.2011, pag. 1.

protocollo di un accordo quadro per la sua potenziale partecipazione a pieno titolo a una serie di programmi selezionati dell'UE.

L'obiettivo del protocollo è stabilire norme finanziarie e tecniche che consentano all'Autorità palestinese di partecipare ad alcuni programmi dell'Unione. Il quadro orizzontale stabilito dal protocollo enuncia principi per la cooperazione economica, finanziaria e tecnica e consente all'Autorità palestinese di ricevere dall'Unione europea assistenza, soprattutto finanziaria, a norma dei programmi. Tale quadro si applica unicamente ai programmi i cui pertinenti atti giuridici istitutivi prevedono la possibilità di partecipazione dell'Autorità palestinese. La firma e l'applicazione provvisoria del protocollo non comportano pertanto l'esercizio, nell'ambito delle varie politiche settoriali perseguite dai programmi, dei poteri che sono esercitati all'atto di istituire i programmi.

2. CONTESTO GIURIDICO

L'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, è stato firmato il 24 febbraio 1997 ed è entrato in vigore il 1° luglio 1997.

Il Consiglio europeo del 17 e 18 giugno 2004 ha accolto con favore le proposte della Commissione per la PEV e ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004.

Il 5 marzo 2007 il Consiglio ha espresso il proprio sostegno all'approccio generale e globale delineato nella comunicazione della Commissione del 4 dicembre 2006, che consiste nel permettere ai partner della PEV di partecipare, in funzione dei loro meriti e qualora le basi giuridiche lo consentano, alle agenzie e ai programmi comunitari.

Sulla base di tale comunicazione e delle conclusioni del 5 marzo 2007, il 18 giugno 2007 il Consiglio ha impartito direttive alla Commissione affinché negoziasse accordi quadro con i paesi della PEV concernenti i principi generali della loro partecipazione ai programmi comunitari¹⁹.

La base giuridica sostanziale della firma del protocollo è l'articolo 209 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La base giuridica procedurale è l'articolo 218, paragrafi 5 e 7, del TFUE.

Il protocollo sarà firmato con l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, controparte dell'UE per l'attuazione dell'accordo interinale di associazione²⁰.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'Autorità palestinese fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

¹⁹ Decisione del Consiglio (riservata) che autorizza la Commissione a negoziare protocolli [...], doc. 10412/07.

²⁰ Cfr. anche il piano d'azione firmato con l'Autorità palestinese di cui alla decisione (UE) 2019/222 del Consiglio, del 20 dicembre 2018.

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Autorità palestinese a ciascun programma, in particolare il contributo finanziario che dovrà essere versato, sono stabilite in un memorandum d'intesa tra la Commissione e le autorità competenti dell'Autorità palestinese sulla base dei criteri stabiliti dai singoli programmi.

Conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, ciascun memorandum d'intesa concluso a norma dell'articolo 5 del protocollo stabilisce che i controlli finanziari, le attività di audit o altre verifiche, comprese le indagini amministrative, sono effettuati dalla Commissione, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode e dalla Corte dei conti, o sotto la loro autorità.

Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e attività di audit, misure amministrative, sanzioni e recupero che conferiscono alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione.

5. ALTRI ELEMENTI

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, e successivamente con cadenza triennale, le Parti possono riesaminarne l'attuazione in base all'effettiva partecipazione dell'Autorità palestinese ai programmi dell'Unione.

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Autorità palestinese a ciascun programma, in particolare le procedure di elaborazione di relazioni e di valutazione, sono stabilite in un memorandum d'intesa tra la Commissione e le autorità competenti dell'Autorità palestinese sulla base dei criteri stabiliti dai singoli programmi.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria, a nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sui principi generali della partecipazione dell'Autorità palestinese ai programmi dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 7,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un protocollo dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sui principi generali della partecipazione dell'Autorità palestinese ai programmi dell'Unione (di seguito il "protocollo").
- (2) I negoziati si sono conclusi.
- (3) L'obiettivo del protocollo è stabilire norme finanziarie e tecniche che consentano all'Autorità palestinese di partecipare ad alcuni programmi dell'Unione. Il quadro orizzontale stabilito dal protocollo enuncia principi per la cooperazione economica, finanziaria e tecnica e consente all'Autorità palestinese di ricevere dall'Unione europea assistenza, soprattutto finanziaria, a norma dei programmi. Tale quadro si applica unicamente ai programmi i cui pertinenti atti giuridici istitutivi prevedono la possibilità di partecipazione dell'Autorità palestinese. La firma e l'applicazione provvisoria del protocollo non comportano pertanto l'esercizio, nell'ambito delle varie politiche settoriali perseguite dai programmi, dei poteri che sono esercitati all'atto di istituire i programmi.
- (4) È opportuno che il protocollo sia firmato a nome dell'Unione europea e sia applicato in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma del protocollo dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sui principi generali della partecipazione dell'Autorità palestinese ai programmi dell'Unione, con riserva della conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore del protocollo.

Articolo 3

Il protocollo è applicato in via provvisoria, a norma dell'articolo 10, a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione.

La data della firma del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La Commissione è autorizzata a stabilire, a nome dell'Unione, le modalità e le condizioni specifiche applicabili alla partecipazione dell'Autorità palestinese a un determinato programma, segnatamente il contributo finanziario da versare. La Commissione informa al riguardo il gruppo di lavoro competente del Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*